



ORDINANZA n. 56 del 16 Giugno 2015

OGGETTO: Strada Comunale Postilli Riccio – provvedimenti per tratto della stessa.-

IL SINDACO

CONSIDERATO che la strada comunale “Postilli Riccio”, nel tratto terminale che va dalla corrispondenza della stazione ferroviaria di Tollo Stazione verso Lido Riccio, ha una carreggiata estremamente ridotta, inferiore a mt. 3 in alcuni punti, è senza uscita, ed in tale tratto non vi sono spazi adeguati per consentire l’inversione di marcia dei veicoli

RILEVATO che spesso utenti che non conoscono bene i luoghi percorrono tale tratto, trovandosi poi in difficoltà per uscire dallo stesso, attesa la mancanza di innesti con altre strade, procedendo con i propri veicoli a marcia indietro, creando così situazioni di pericolo per altri utenti;

RITENUTO poter inibire il transito indiscriminato ai veicoli su detto tratto di strada a tutela della sicurezza della circolazione, consentendo l’accesso ai soli residenti o proprietari frontisti;

SENTITO il parere del Comando di Polizia Municipale;

RITENUTO dover adottare i necessari provvedimenti, anche a tutela della pubblica incolumità;

VISTO il vigente Codice della Strada, ed in particolare l’art. 7, ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.L.v o nr. 267/2000;

ORDINA

Per quanto riportato in premessa, a decorrere dalla installazione della necessaria segnaletica stradale, è vietata la circolazione libera ed indiscriminata di veicoli nel tratto della strada comunale “Postilli Riccio” che va dalla corrispondenza della stazione ferroviaria di Tollo Stazione verso Lido Riccio;

in detto tratto di strada è consentito il transito dei soli veicoli appartenenti o in uso a residenti o proprietari frontisti; Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso:

a)- entro sessanta giorni dalla pubblicazione:

al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo nei termini e nei modi previsti dall’art.2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni;

al Ministero dei LL.PP. in merito all’apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;

b)- entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.-

Manda a dar notizia della presente nelle forme di legge e mediante l’installazione della prescritta necessaria segnaletica stradale, come sopra indicato.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge

dalla Residenza Comunale, addì 16 giugno 2015

IL SINDACO

(Dott. Vincenzo D’OTTAVIO)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993